

Rg. 1181/13



TRIBUNALE DI PARMA

Il Giudice Istruttore, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico,
nella causa n. 1181/13 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da:

, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Franchi ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma, b.go G. Tommasini n. 20

- RICORRENTE -

Contro

, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Lori ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Parma via Felice Cavallotti n. 28

- RESISTENTE -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter, 5° e 6° comma, c.p.c.

Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, a scioglimento della riserva che
precede, osserva quanto segue.

Si ritiene pregiudizialmente che sussistano i presupposti prescritti dagli artt. 702 bis e
ter c.p.c. per la proposizione e la definizione della domanda con rito sommario di
cognizione.

Rv

Nel merito, parte ricorrente, esponendo che, in data 11.12.2003 ed in data 15.12.2003, ha acquistato azioni Parmalat per il tramite di (per un controvalore di euro 159.167,10, ha agito in giudizio contro l'istituto di credito, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto quadro dell'11.9.1996 per difetto di forma ex art. 23 TUF, in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto di credito o comunque non rinnovato dopo l'entrata in vigore del D.Lvo n. 58/98 e, per l'effetto, la nullità degli ordini di acquisto oggetto di causa e la restituzione di quanto versato, oltre interessi legali ed, in caso di condanna risarcitoria, la rivalutazione monetaria.

In subordine, parte attrice ha chiesto la risoluzione dei contratti di acquisto stipulati con la banca, per violazione degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/98 ed, in ulteriore subordine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.

In subordine, infine, parte ricorrente ha chiesto, comunque, il pagamento della somma pari ad euro 108.849,86 oltre interessi legali ed, in caso di condanna risarcitoria, la rivalutazione monetaria..

A parere di questo organo giudicante, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.

Parte convenuta, nel costituirsi, ha rappresentato che la presente causa segue altra causa promossa, per i medesimi acquisti, da (figlio di) e (coniuge del ricorrente), nella quale questi ultimi sono risultati definitivamente soccombenti.

Occorre, pertanto, preliminarmente precisare che la domanda proposta dai congiunti dell'odierno ricorrente è stata rigettata per difetto di legittimazione attiva dei medesimi, essendo stata riconosciuta, in quella sede, la sola legittimazione attiva di i che, conseguentemente, ha agito in questa sede.



Nel merito, preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente con riguardo alla domanda di ripetizione dell'indebitto appare infondata.

Infatti, il diritto di ripetizione dell'indebitto si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non in quello più breve, di cinque.

In via principale, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la nullità del contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini, stipulato tra le parti in data 11.9.1996, per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'istituto di credito o, comunque, per mancato rinnovo dello stesso a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 58/98, che ha introdotto nuove disposizioni imperative.

Controparte ha prodotto un documento riportante la data dell'11.9.1996, allegando che tale documento consiste in un dossier titoli e non in un contratto quadro e, pertanto, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente, stante l'irrilevanza della pretesa nullità del contratto di deposito titoli, per mancanza di firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, unico oggetto della domanda formulata dal ricorrente, rispetto all'acquisto dei titoli medesimi.

Tuttavia, premesso che il ricorrente non ha formulato domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di apertura del dossier titoli, bensì del contratto quadro stipulato in pari data, si osserva che, se è vero che la parte ne ha eccepito la nullità per difetto di forma scritta solo per carenza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, è indubitabile che tale carenza sussista, dal momento che la convenuta non è stata in grado di produrre il contratto quadro regolarmente sottoscritto dalle parti in causa.

In ogni caso, quand'anche si volesse aderire alla sopra esposta tesi di parte resistente, non può revocarsi in dubbio:

che il rapporto giuridico instauratosi tra le parti all'epoca dell'apertura del dossier titoli trovasse fondamento in un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini,

Al

benché privo della forma scritta prescritta a pena di nullità (in quanto la banca non avrebbe potuto operare senza incarico del cliente);

che tale contratto non è stato rinnovato, ancora una volta a pena di nullità, in osservanza delle disposizioni imperative prescritte dal D.lvo n. 58/98, nel frattempo entrato in vigore;

che parte ricorrente ha formulato specifica domanda avente tale oggetto.

In proposito, è oramai orientamento consolidato che *"L'art. 23 Tuf va letto nel senso che la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari: a) che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b) che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto. Il contratto quadro posto dalla banca a fondamento di operazioni di negoziazione non risponde a questi ultimi obblighi ove non sia stato adeguato a quanto disposto dall'art. 30 reg. Consob 115822/98, previa consegna del documento generale sui rischi di investimento, così come stabilito dall'art. 36 del reg. Consob 10943/1997, ma sia rimasto invece vigente nella versione redatta sulla base della normativa precedentemente in vigore. Un tale contratto non ha, pertanto, il contenuto voluto da norme inderogabili di legge dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio ed è, perciò, da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta. In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante fini della nullità dell'atto negoziale in contrasto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1 codice civile, che rappresenta un principio generale volto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione di nullità"* (v., tra le altre, Trib. Bologna 2.3.2009).

Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del contratto quadro e degli ordini d'acquisto oggetto di causa e deve essere accolta la domanda di ripetizione della

Ni

somma versata, decurtata, tuttavia, dell'importo già percepito dal ricorrente, pari ad euro 50.317,24.

Sul capitale dovuto, pari ad euro 108.849,86 spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Quanto alla domanda riconvenzionale di retrocessione di tutti i titoli che l'istituto resistente ha ceduto in forza del rapporto di intermediazione finanziaria nonché dei proventi derivanti dai medesimi, formulata in via subordinata dalla

..., si ritiene che essa vada rigettata, stante il mancato assolvimento all'onere di allegazione posto a suo carico, riguardo alla natura, tipologia e quantità dei titoli richiesti in retrocessione.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, dichiara la nullità del contratto di intermediazione finanziaria e degli ordine di acquisto aventi ad oggetto le azioni di cui al ricorso e, per l'effetto condanna la

in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
a somma complessiva di euro 108.849,86, oltre interessi legali dalla

data della domanda al saldo.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.038,00, di cui euro 338,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 2 dicembre 2013



Il Giudice Unico
dott. Antonella Iaffredi

